



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N. 225 DEL 23.05.2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

TENUTO CONTO

-che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

-che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

- a) il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- b) il d.l. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 che, dispone, al comma 2 che: *“Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza”* e al comma 4 che: *“Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza”*;

PRESO ATTO CHE l'art. 1 comma 16 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recita *“In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”*;

VISTA l'Ordinanza Presidente Giunta Regionale Calabria nr. 43 del 17/05/2020 che, ai punti 3 e 4, con riferimento ai divieti di spostamento da e per la Regione Calabria, sia extraregionali sia da e per l'estero “*salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute....; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza*”;

CONSIDERATO che, a mente del punto 5 della predetta Ordinanza “*In ogni caso, i rientri consentiti previsti ai precedenti punti 3 e 4, dovranno essere preventivamente comunicati, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it e seguiti dalla quarantena domiciliare obbligatoria a scopo precauzionale (di 14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – che disporrà la necessaria sorveglianza, con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente, dandone comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. La quarantena non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, di lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente.*”;

VISTA l’Ordinanza nr. 219 del 23/05/2020;

VISTA la comunicazione del dirigente medico di igiene e sanità pubblica dell'ASP di Amantea, assunta con prot. Gen. n. 7292 del 23.05.2020 allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si prescrive la misura dell'isolamento obbligatorio nei confronti di:

OMISSIS;

RAVVISATA la necessità di richiamare la cogenza dell'Ordinanza della Regione Calabria n. 38 del 30/04/2020 che, nel caso concreto, ha valenza prescrittiva nei confronti delle suddette persone, per effetto, oltremodo, della prescrizione specifica dell'ASP di cui sopra;

RICHIAMATI gli artt. 32 della legge n. 833/1978, 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali;

VISTO il punto 9 dell'Ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020, con la quale il Presidente della Giunta Regionale, stabilisce che “alle Autorità competenti spetta l'esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza;

con i poteri del Sindaco;

**PRENDE ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ASP DI COSENZA –
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DI AMANTEA E, PER
L'EFFETTO,**

intima, per quanto in premessa, a:

OMISSIS;

di rimanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti sociali con conviventi, fino al giorno 5 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza

ORDINA, ALTRESI'

1. alla Polizia Municipale di Amantea;

2. all'ASP di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

–che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza ai destinatari;

–che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

–che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;

–la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Prefettura di Cosenza;

2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;

3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;

4. Stazione Carabinieri sede di Amantea;

5. Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;

6. Comando di Polizia Municipale di Amantea;

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa da € 400 a € 3000, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

23.5.2020

f.to LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(SURACE- TURCO -NUOVO)